



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



MINISTERO
DELL'INTERNO



LA NUOVA REGOLA TECNICA SULLE FACCIATE E LE CHIUSURE D'AMBITO

Ing. Michele MAZZARO



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

NUOVI ORIENTAMENTI COMUNITARI SULLA VIGILANZA DEL MERCATO E I CONTROLLI SVOLTI DAL CNVVF SUI PRODOTTI ANTINCENDIO





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

INDICE

- ***introduzione***
- ***vigilanza del mercato***
- ***controlli svolti dal
CNVVF***
- ***conclusioni***



INTRODUZIONE

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 marzo 2022.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 maggio 2022.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



WhatsApp Video 2022-06-05 at 17.07.00.mp4

INTRODUZIONE

D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

Art. 19 - Vigilanza ispettiva⁽⁴⁹⁾

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.
- 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.

INTRODUZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106,

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

Art. 17.

Vigilanza sul mercato

1. Le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza.

2. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:

b) il Ministero dell'interno può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

INTRODUZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005 n.206 (in Suppl.ordinario n. 162 alla Gazz.Uff., 8 ottobre, n. 235). - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (CODICE DEL CONSUMO) (1) (A)

Articolo 107 Controlli

8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il regolamento 1020/2019: il nuovo quadro comunitario della vigilanza

Il regolamento (in vigore dal 16 luglio 2021) introduce nelle definizioni nuovi soggetti commerciali che poi sono destinatari di obblighi di collaborazione e relative sanzioni in caso di inadempimento:

fornitore di servizi di logistica: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti all'articolo 2, punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.

prestatore di servizi della società dell'informazione: il prestatore di un servizio come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;

interfaccia online: qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore economico, e che serve per fornire agli utilizzatori finali l'accesso ai prodotti dell'operatore economico;

Il regolamento 1020/2019: il nuovo quadro comunitario della vigilanza

E' espressamente normata la **VENDITA ONLINE**, definita vendita a distanza: *I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato se l'offerta è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione. Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata agli utilizzatori finali dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro.*

I poteri minimi che devono avere le Autorità di Vigilanza

- a) *il potere di richiedere agli operatori economici a **fornire i documenti**, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni del caso, compreso **l'accesso al software** incorporato ... nonché a prendere od ottenerne copie;*
- b) *il potere di richiedere agli operatori economici a fornire informazioni pertinenti sulla **catena di approvvigionamento**, sui **dettagli della rete di distribuzione**, sulle **quantità di prodotti sul mercato** e su altri modelli di prodotti aventi le stesse caratteristiche tecniche del prodotto in questione, se pertinente ai fini della conformità con i requisiti applicabili ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione;*
- c) *il potere di richiedere agli operatori economici a fornire le informazioni pertinenti necessarie ai fini dell'accertamento della **proprietà dei siti web**, allorché le informazioni in questione sono legate all'oggetto dell'indagine;*
- d) *il potere di effettuare ispezioni in loco e controlli fisici;*
- e) *il potere di accedere a qualsiasi locale, terreno o **mezzo di trasporto** utilizzato dall'operatore economico in questione nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, allo scopo di individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;*

Segue

- f) il potere di **avviare indagini** sulle autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa per individuare i casi di non conformità e porvi fine;*
- g) il potere di **richiedere** agli operatori economici di adottare **misure appropriate** per porre fine a un caso di non conformità o di eliminare il rischio;*
- h) il potere di **adottare misure appropriate**, qualora un operatore economico ometta di adottare misure correttive appropriate o qualora persista la non conformità o il rischio, tra cui il potere di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o di imporne il ritiro o il richiamo;*
- i) il potere di **imporre sanzioni** a norma dell'articolo 41;*
- j) il potere di acquisire campioni di prodotti, anche in forma anonima, di ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa per individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;*
- k) il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio:*
 - a) di imporre la **rimozione dei contenuti** da un'interfaccia online relativa ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online, oppure*
 - b) in caso di mancata di osservanza di un obbligo imposto ai sensi del punto i), di **obbligare i prestatori di servizi** della società dell'informazione a limitare l'accesso all'interfaccia online, anche chiedendo a terzi pertinenti di attuare tali misure.*

VIGILANZA DEL MERCATO

Decreto interministeriale recante procedure per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di cui al Capo V del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.106

Articolo 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce le procedure per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza dei prodotti da costruzione di cui al Capo V del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 e degli organismi notificati attribuite alla competenza del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Interno, di seguito Amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 e dall'articolo 2 del regolamento (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011.

VIGILANZA DEL MERCATO

PROCEDURE OPERATIVE DI VIGILANZA SUL MERCATO E NEI CANTIERI PER I MATERIALI E I PRODOTTI DA COSTRUZIONE E PER IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI NOTIFICATI

3. Le attività di vigilanza sono le seguenti:

- a) realizzazione, esecuzione ed aggiornamento di programmi per la vigilanza del mercato;
- b) trattamento di reclami o di rapporti concernenti i rischi legati ai prodotti;
- c) azioni di vigilanza del mercato, in particolare controlli delle caratteristiche, delle prestazioni e della documentazione di identificazione dei prodotti;
- d) informazione e avvisi al pubblico relativi ai prodotti considerati pericolosi non adeguatamente segnalati dagli operatori economici;
- e) adozione di misure di ritiro, richiamo e sospensione dalla commercializzazione di prodotti;
- f) verifica dell'esecuzione da parte degli operatori economici delle misure a tutela del mercato;
- g) cooperazione e scambio di informazioni con le Autorità nazionali di vigilanza del mercato di altri settori, con le altre autorità competenti in materia, le Autorità doganali, le autorità di altri Stati membri e con la Commissione europea;
- h) ordinano la distruzione o rendono altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave.

LA CONVENZIONE MISE-CNVVF

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1 e dell'art. 9, comma 2 del decreto del 10 agosto 2020, le Parti, nel rispetto dei propri reciproci ruoli e nell'ambito delle rispettive competenze intendono collaborare per sovrintendere ad attività di comune interesse tra le quali a titolo esemplificativo, le attività di verifica inerenti in particolare:

- a) estintori portatili di incendio soggetti ad omologazione ministeriale per la commercializzazione sul territorio nazionale ed alla marcatura CE-PED del recipiente a pressione contenente l'agente estinguente;
- b) prodotti da Costruzione rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011;
- c) serbatoi per "Gas di Petrolio Liquefatti" con capacità minore/uguale ai 13 metri cubi;

nonché ulteriori attività collaterali, quali ad esempio la formazione degli addetti per le operazioni di verifica.

2. Il MISE ed il CNVVF per il raggiungimento dei comuni fini istituzionali si impegnano ad assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui al "Prospetto Attività" (allegato A) che potranno essere realizzate presso le sedi del MISE, del CNVVF o altre opportune sedi previamente identificate alla luce delle funzionalità richieste dallo svolgimento alle specifiche attività.

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione il MISE metterà a disposizione del CNVVF un importo complessivo massimo di € 1.000.000 (euro un milione/00).

Segue

1. L'importo di cui all'art. 4 comma 1 è da intendersi ad integrale rimborso dei costi e delle spese per le attività espletate ricompresi i costi sostenuti durante l'intera vigenza della presente convenzione per l'acquisizione dei prodotti sul mercato, per l'effettuazione di analisi o verifiche di laboratorio, anche presso strutture esterne adeguatamente riconosciute, per l'acquisizione di attrezzature, macchinari, servizi o per servizi connessi al maggior impegno del personale, nonché per l'effettuazione di missioni (disciplinate dalla circolare del Ministero dell'Interno n.01932 del 14/09/2009), indagini sperimentali, studi, seminari, corsi di formazione del personale, stage e tirocini formativi rientranti nello scopo della presente convenzione, nonché per comitati tecnici congiunti.
3. Con riguardo alle attività svolte, il CNVVF presenta al MISE, con riferimento al relativo piano esecutivo:
 - a) una comunicazione avvio attività entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo;
 - b) relazioni semestrali sull'attività svolta (relazione intermedia) entro 30 gg dal compimento del primo semestre dalla sottoscrizione del piano esecutivo;
 - c) una relazione conclusiva unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2022;
5. Le relazioni di cui al precedente comma 3 dovranno dettagliare le spese sostenute e rendicontate con documentazione giustificativa dell'elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa e attestare l'effettivo pagamento delle stesse.

Il prospetto delle attività

Le attività si articoleranno nelle seguenti fattispecie:

- a) acquisizione di prodotti sul mercato da sottoporre a vigilanza che presentino aspetti di interesse comune, tramite procedure anonime, cd *mystery shopping*, sottratte all'applicazione del Codice degli appalti poiché non destinate all'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero all'esecuzione di opere o lavori;
- b) svolgimento delle istruttorie dei procedimenti di vigilanza, mediante esame delle documentazioni, richiesta di documentazione integrative, adozione dei provvedimenti a tutela del mercato, anche cautelari, contraddittorio con gli operatori economici, gestione della fase precontenziosa e contenziosa, relazioni e rendicontazioni intermedie e finali, anche mediante il coinvolgimento di comitati tecnici congiunti, al fine del preventivo scambio di informazioni e della condivisione della operazioni e delle attività da svolgere;
- c) effettuazione di analisi o verifiche di laboratorio, anche presso strutture esterne adeguatamente riconosciute, al fine di verificare la rispondenza delle prestazioni dichiarate o dei requisiti di sicurezza applicabili ai sensi delle normative applicabili;
- d) acquisizione di attrezzature, macchinari, servizi strumentali allo svolgimento delle attività di vigilanza sul mercato (consulenze, strumenti di misurazione, stoccaggio, conservazione, dotazioni ed applicazioni informatiche in mobilità, ecc.);
- e) *servizi connessi al maggior impegno del personale*, al fine di remunerare la *prestazioni di lavoro straordinarie del personale* o istituti remunerativi vigenti,;

Segue

- f) missioni sul territorio nazionale al fine di eseguire sopralluoghi, ispezioni, audit, interviste o per presenziare ad accertamenti tecnici e di laboratorio;
- g) indagini sperimentali, studi, esperimenti sulle materie, anche tramite il Centro Studi ed esperienze della Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- h) seminari, convegni, divulgazioni ed in generale ogni attività volta a diffondere la cultura della sicurezza dei prodotti;
- i) corsi di formazione del personale delle Parti, al fine di condividere il rispettivo patrimonio di conoscenze tecniche e procedurale di formare il personale addetto alla vigilanza sul mercato, anche presso le strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- j) stage e tirocini formativi, al fine di implementare lo scambio con il mondo universitario o privato interessato alle materie oggetto della Convenzione.

Anno 2020: predisposizione piano esecutivo

Anno 2021: attività di formazione, programmazione e ricognizione delle campagne annuali di vigilanza ed eventualmente selezione, individuazione ed acquisto dei prodotti da assoggettare a vigilanza; attivazione dei comitati tecnici congiunti;

Anno 2022: attività di formazione, programmazione e ricognizione delle campagne annuali di vigilanza annuali; istruttorie delle azioni di vigilanza sul mercato, secondo le indicazioni contenute nei piani esecutivi; acquisto dei prodotti; effettuazioni delle verifiche documentali, fisico/dimensionali, prove di laboratorio; attività di rendicontazione; tutte le rimanenti attività.

Il disciplinare di rendicontazione

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'attività e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A. *personale;*
- B. *missioni/trasferte;*
- C. *acquisizione di beni e servizi.*

6. Erogazioni

Il pagamento nei confronti del CNVVF, nei limiti dell'importo massimo complessivo di € 1.000.000,00 salvo diversa riprogrammazione di cui all'art. 6 della convenzione, avverrà, nel modo seguente:

- a) € 300.000,00 nell'anno 2020 entro 30 gg dalla sottoscrizione della Convenzione;
- b) € 300.000,00 nell'anno 2021 entro 30 gg dall'invio della relazione intermedia sull'attività;
- c) massimo € 300.000,00 nell'anno 2022 a titolo di preconsuntivo, a seguito dell'approvazione della relazione relativa al primo semestre 2022 sull'attività svolta e riepilogo delle spese sostenute;
- d) massimo € 100.000,00 nell'anno 2022 a saldo, a seguito dell'approvazione della relazione finale sull'attività svolta e la relativa rendicontazione.

Il piano esecutivo

- a) **cavi elettrici** rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 più diffusi sul mercato per i quali è prevista la valutazione di caratteristiche essenziali (reazione al fuoco) attinenti il BWR 2, nonché del rispetto della direttiva bassa tensione n. 2014/35/UE di competenza del MISE, ;
- b) **isolanti termici per l'edilizia** rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 per i quali è prevista la valutazione di caratteristiche essenziali attinenti i BWR 2, 3, 4, 5, 6
- c) **porte antincendio** rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 per le quali è prevista la valutazione di caratteristiche essenziali attinenti i BWR 2, 3, 4, 5, 6, nonché, quando applicabili, del rispetto della Direttiva n. 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 bassa tensione e della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine,
- d) **estintori portatili di incendio** soggetti ad omologazione ministeriale per la verifica dei requisiti di cui alla norma EN 3-7-2010 di competenza VVF e dei requisiti di cui alla norma UNI EN 3-8:2007 di competenza MISE

Cavi elettrici

Foto prima della prova:



Foto durante la prova:

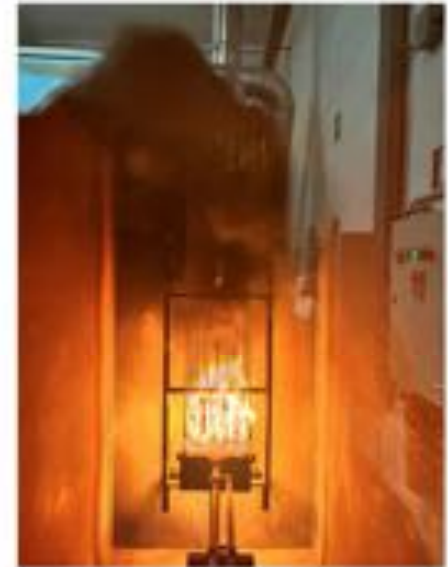


Foto fine prova:



CONTROLLI DEL CNVVF



MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIALE, U. 0004544, 29-03-2022

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

P.05.0
0

OGGETTO: Anno 2022 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

I controlli potranno contemplare anche soltanto specifici e singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l'attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:

1. reazione al fuoco dei materiali - requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
2. resistenza al fuoco delle strutture, delle porte e degli elementi di chiusura – requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
3. compartimentazione – filtri a prova di fumo;
4. esodo – luoghi sicuri – vie e scale d'esodo – porte – illuminazione di sicurezza – spazi calmi;
5. gestione della sicurezza antincendio – registri dei controlli – piani di emergenza;



Grazie per l'attenzione

